

Codice A1614A

D.D. 28 agosto 2026, n. 630

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, D.P.G.R. del 20 settembre 2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Anticipo delle epoche di intervento per la stagione silvana 2026/2027 nella fascia altitudinale tra i 600 e i 1000 m s.l.m. limitatamente agli interventi di ceduazione dei castagneti.



ATTO DD 630/A1614A/2026

DEL 28/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, D.P.G.R. del 20 settembre 2011 n. 8/R "Regolamento forestale" e ss.mm.ii.. Anticipo delle epoche di intervento per la stagione silvana 2026/2027 nella fascia altitudinale tra i 600 e i 1000 m s.l.m. limitatamente agli interventi di ceduazione dei castagneti.

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*", in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera a) che prevede che il Regolamento forestale definisca gli interventi selvicolturali di cui all'articolo 6 della medesima Legge regionale e stabilisca le norme per la loro esecuzione secondo i principi della selvicoltura naturalistica.

VISTO il D.P.G.R. del 20 settembre 2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*" e successive modifiche integrazioni (cd. Regolamento forestale), ed in particolare l'articolo 18 (Epoche di intervento) che, tra l'altro, stabilisce:

- al comma 1, i periodi di taglio in cui sono consentiti i tagli nei boschi cedui, nei robinieti e nei castagneti come di seguito indicato:

- dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;
- dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
- dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m.;

- al comma 4, la possibilità per la competente struttura regionale di anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche;

- al comma 5, le tipologie di intervento consentite tutto l'anno, ovvero:

- interventi in fustaia;
- tagli intercalari in tutti i boschi;
- tagli di avviamento a fustaia;
- interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del Regolamento forestale;

- ripuliture e sfolli;
- abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.

RICHIAMATA la richiesta di ASOFOR alla richiesta di proroga di quindici giorni della stagione silvana 2025/2026 per i castagneti posti nella fascia altitudinale tra i 600 e 1000 metri s.l.m., Ns. prot. n. 49372 del 30 marzo 2026, avanzata in ragione della riduzione del periodo di taglio invernale a cavallo dei mesi di ottobre 2025 e febbraio 2026 dovuta alle condizioni meteorologiche avverse.

CONSIDERATO il riscontro del Settore regionale “Foreste” prot. n. 64121 del 24 aprile 2026, il quale, basandosi sui dati di meteorologici ARPA, il Bollettino fenologico del 23 aprile 2026 della Rete Fenologica Nazionale RETEPAC CREA e il parere di IPLA S.p.a., ha ritenuto:

- di non accogliere la richiesta presentata da ASOFOR in quanto la vegetazione presente nelle fasce altitudinali oggetto dell’istanza risultava in piena fase vegetativa e un taglio di maturità avrebbe potuto compromettere la stabilità degli ecosistemi forestali coinvolti;
- di evidenziare la disponibilità del Settore regionale medesimo a valutare l’anticipo del periodo di taglio per la stagione silvana 2026/2027, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del Regolamento forestale, al fine di contemperare le necessità produttive con la tutela degli ecosistemi, anche alla luce delle difficoltà rappresentate da ASOFOR dovute alle condizioni di impraticabilità dei cantieri e ai rischi connessi per la sicurezza degli operatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ATTESO CHE la richiesta di estensione della stagione silvana per la gestione dei castagneti, già avanzata in data 23 febbraio 2026 da Confagricoltura Piemonte, è stata ribadita, congiuntamente ad altri portatori di interessi componenti del Cluster Legno Piemonte, in sede di sua audizione presso la Regione Piemonte, in data 6 maggio 2026.

RICHIAMATO il parere di IPLA S.p.a con il quale si precisava che la sperimentazione sulla ceduzione in periodo vegetativo “*The effect of cutting season on stump mortality and resprouting in southern European Sweet Chestnut coppices*”, condotta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari dell’Università di Torino e citata nella suddetta richiesta di proroga avanzata da ASOFOR, “*non prevedeva il taglio dopo la ripresa vegetativa, ma in tarda primavera con anello annuale già in buona parte formato, e a fine estate, quando lo sviluppo è ormai completo.*”. In particolare, i risultati sperimentali evidenziano come il taglio estivo non comprometta la vitalità delle ceppaie di castagno, facendo registrare tassi di mortalità sovrapponibili, in alcuni casi inferiori, rispetto al taglio invernale attualmente prescritto.

RITENUTO quindi:

- ai sensi dell’articolo 18, comma 4 del Regolamento forestale e in continuità e coerenza con quanto indicato nel riscontro del Settore regionale “Foreste” sopra citato, di stabilire che il periodo di intervento nella fascia altitudinale tra i 600 e i 1000 m s.l.m. di cui al medesimo art. 18, comma 1), lettera b), in riferimento alla stagione silvana 2026/2027, eccezionale per le condizioni meteo climatiche osservate, e limitatamente agli interventi di ceduzione dei castagneti, possa essere anticipato di 15 giorni su tutto il territorio regionale, ovvero inizi il 1° settembre 2026 e si chiuda al 30 aprile 2027;
- raccomandare nell’esecuzione degli interventi di porre particolare attenzione nella gestione degli scarti di lavorazione ai sensi dell’articolo 33 del regolamento forestale a favore della prevenzione incendi, in particolare per le aree ad alta priorità antincendio boschivo in cui, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 33, si devono osservare le prescrizioni contenute nel Piano regionale antincendi boschivi relative alla riduzione del carico d’incendio.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

determina

- di stabilire che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del D.P.G.R. del 20 settembre 2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*" e successive modifiche integrazioni (cd. Regolamento forestale), il periodo di intervento nella fascia altitudinale tra i 600 e i 1000 m s.l.m. di cui al medesimo art. 18, comma 1), lettera b), in riferimento alla stagione silvana 2026/2027 e limitatamente agli interventi di ceduzione dei castagneti, sia anticipato di 15 giorni su tutto il territorio regionale, ovvero inizi il 1° settembre 2026 e si chiuda al 30 aprile 2027, come in premessa dettagliato;

- di raccomandare nell'esecuzione degli interventi di porre particolare attenzione nella gestione degli scarti di lavorazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento forestale a favore della prevenzione incendi, in particolare per le aree ad alta priorità antincendio boschivo in cui, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 33, si devono osservare le prescrizioni contenute nel Piano regionale antincendi boschivi relative alla riduzione del carico d'incendio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od

Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. N. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo